



Prot. N. 82885/ 2012

## Determinazione n. 2810 del 29/11/2012

**OGGETTO: DITTA SAMECO S.R.L. DI TAVULLIA (PU). AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI - ARTT 29 NONIES E 29 TER DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE MARCHE N. 1547 DEL 05.10.2009**

**AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,  
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA  
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE  
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

**PROP. N. 520 DEL 29/11/2012**

**Visto** il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione predisposto dalla P.O. – “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la richiesta di modifiche non sostanziali richiedenti l’aggiornamento dell’A.I.A. (Determina Dirigenziale n. 1717 del 10.07.2012) presso la Ditta Sameco S.r.L. di Montelabbate (PU) – modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1547 del 05.10.2009, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **SAMECO S.r.L.**

P.IVA/CF: **.01421790419**

Sede legale e amministrativa: **Via Pirano, 10/G TAVULLIA (PU)**

Sede impianto: **Via Pantanelli 29-31 –33-35-37-39-41 MONTELABBATE (PU);**

Per quanto sopra esposto;

## Determinazione n. 2810 del 29/11/2012

### Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
  - gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
  - l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
  - l'art. 5 della legge n. 241/90;
  - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla Legge Regionale 28/1999): "l'articolo 25 della

## Determinazione n. 2810 del 29/11/2012

legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) ***modifica dell'impianto*** (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) ***modifica sostanziale*** (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa); c) ***impianto*** (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento);

- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di ***modifica sostanziale e non sostanziale***, contemplando, per le ***modifiche non sostanziali***, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;

## Determinazione n. 2810 del 29/11/2012

- che oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;
- che altresì al punto 1.2 (Modifiche non sostanziali) del citato allegato I della DGRM 1547/2009, vengono distinte le **modifiche che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione**, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente, tra le quali vengono anche contemplate l'introduzione di nuove Migliori Tecniche Disponibili, se non già comprese nell'Autorizzazione rilasciata, la modifica sostanziale del piano di monitoraggio e l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore e idriche) o sostanziale incremento di quelle esistenti secondo valutazione dell'Autorità competente e comunque modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA. Azioni tutte per le quali viene inoltrata istanza ed oggetto del presente atto autorizzatorio;
- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva -che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la citata Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*”;

## Determinazione n. 2810 del 29/11/2012

- la Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10.07.2012, relativa al provvedimento autorizzativo A.I.A. dell'impianto in oggetto, costituisce atto omnicomprendente di tutte le autorizzazioni da questo sostituite ed in questo assorbite, e contempla anche, il concetto di *modifica non sostanziale comportante l'aggiornamento dell'autorizzazione* di cui all'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06 ed alla DGRM n.1547/2009;

- l'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06, il quale consente di incorporare i procedimenti amministrativi sino ad oggi esperiti, informando così l'operato della pubblica amministrazione ai consolidati criteri di economicità, efficienza ed efficacia;

l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;

visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

### DETERMINA

1. di autorizzare le seguenti specifiche modifiche non sostanziali comportanti l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata mediante Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10.07.2012 di cui all'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06 ed alla DGRM n. 1547/2009: *1) eliminazione parete divisoria interna al capannone; 2) apposizione di vasca di contenimento;*
2. di autorizzare, inoltre le seguenti variazioni formali ad integrazione della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1717 del 10.07.2012: *“a) sostituzione delle previste 4 celle con una cella unica; b) stoccaggio dei rifiuti sanitari infetti esterno alla cella; c) introduzione nel Rapporto istruttorio Integrato della durata temporale di giorni 10 (dieci) per i rifiuti sanitari a rischio infettivo; d) eliminazione della tabella a pag. 25 del Rapporto Istruttorio Integrato; e) modifica dell'ultima B.A.T. a pagina 37 del Rapporto Istruttorio Integrato” a favore della Ditta:*

**Determinazione n. 2810 del 29/11/2012**

Ragione Sociale: **SAMECO S.r.L.**

P.IVA/CF: **.01421790419**

Sede legale e amministrativa: **Via Pirano, 10/G TAVULLIA (PU)**

Sede impianto: **Via Pantanelli 29-31 –33-35-37-39-41 MONTELABBATE (PU);**

3. di considerare i seguenti allegati: Allegato A (documento istruttorio), Allegato B (elenco elaborati tecnici e grafici), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. della presente determinazione venga data comunicazione al soggetto interessato, e, per quanto riguarda questo ente, l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al Controllo della Regolarità Amministrativa in attuazione delle direttive per l'applicazione del Regolamento interno approvato con deliberazione di G.P. n. 229 del 29/05/2009;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Dott. Massimo Baronciani e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
7. di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Dirigente Servizio 4.3  
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

MB/fp

---

*La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.*

Pesaro,

---

**Determinazione n. 2810 del 29.11.2012**

PROP. N. 520 DEL 29.11.2012

**OGGETTO: Ditta SAMECO S.R.L. di Tavullia (PU). Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi. Artt. 29 nonies e 29 ter del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1547 del 05.10.2009,**

**Visto** il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione predisposto dalla P.O. – “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la richiesta di modifiche non sostanziali richiedenti l’aggiornamento dell’A.I.A. (Determina Dirigenziale n. 1717 del 10.07.2012) presso la Ditta Sameco S.r.L. di Montelabbate (PU) – modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1547 del 05.10.2009, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **SAMECO S.r.L.**

P.IVA/CF: **.01421790419**

Sede legale e amministrativa: **Via Pirano, 10/G TAVULLIA (PU)**

Sede impianto: **Via Pantanelli 29-31 –33-35-37-39-41 MONTELABBATE (PU);**

Per quanto sopra esposto;

**Visti:**

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;

### **Determinazione n. 2810 del 29.11.2012**

- l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- l'art. 5 della legge n. 241/90;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;

- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";

- la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla Legge Regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";



### Determinazione n. 2810 del 29.11.2012

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) ***modifica dell'impianto*** (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) ***modifica sostanziale*** (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa); c) ***impianto*** (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento);
- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di ***modifica sostanziale e non sostanziale***, contemplando, per le ***modifiche non sostanziali***, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;
- che oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;
- che altresì al punto 1.2 (Modifiche non sostanziali) del citato allegato I della DGRM 1547/2009, vengono distinte le ***modifiche che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione***, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente, tra le quali vengono anche contemplate l'introduzione di nuove

## Determinazione n. 2810 del 29.11.2012

Migliori Tecniche Disponibili, se non già comprese nell'Autorizzazione rilasciata, la modifica sostanziale del piano di monitoraggio e l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore e idriche) o sostanziale incremento di quelle esistenti secondo valutazione dell'Autorità competente e comunque modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA. Azioni tutte per le quali viene inoltrata istanza ed oggetto del presente atto autorizzatorio;

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva -che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la citata Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10.07.2012, relativa al provvedimento autorizzativo A.I.A. dell'impianto in oggetto, costituisce atto omnicomprensivo di tutte le autorizzazioni da questo sostituite ed in questo assorbite, e contempla anche, il concetto di *modifica non sostanziale comportante l'aggiornamento dell'autorizzazione* di cui all'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06 ed alla DGRM n.1547/2009;

- l'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06, il quale consente di incorporare i procedimenti amministrativi sino ad oggi esperiti, informando così l'operato della pubblica amministrazione ai consolidati criteri di economicità, efficienza ed efficacia;

## Determinazione n. 2810 del 29.11.2012

l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;

visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

### DETERMINA

- *di autorizzare le seguenti specifiche modifiche non sostanziali comportanti l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata mediante Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10.07.2012 di cui all'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06 ed alla DGRM n. 1547/2009: 1) eliminazione parete divisoria interna al capannone; 2) apposizione di vasca di contenimento;*
- *di autorizzare, inoltre le seguenti variazioni formali ad integrazione della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1717 del 10.07.2012: “a) sostituzione delle previste 4 celle con una cella unica; b) stoccaggio dei rifiuti sanitari infetti esterno alla cella; c) introduzione nel Rapporto istruttorio Integrato della durata temporale di giorni 10 (dieci) per i rifiuti sanitari a rischio infettivo; d) eliminazione della tabella a pag. 25 del Rapporto Istruttorio Integrato; e) modifica dell'ultima B.A.T. a pagina 37 del Rapporto Istruttorio Integrato” a favore della Ditta:*

Ragione Sociale: **SAMECO S.r.L.**

P.IVA/CF: **.01421790419**

Sede legale e amministrativa: **Via Pirano, 10/G TAVULLIA (PU)**

Sede impianto: **Via Pantanelli 29-31 –33-35-37-39-41 MONTELABBATE (PU);**

di considerare i seguenti allegati: Allegato **A** (*documento istruttorio*), Allegato **B** (*elenco elaborati tecnici e grafici*), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

## Determinazione n. 2810 del 29.11.2012

della presente determinazione venga data comunicazione al soggetto interessato, e, per quanto riguarda questo ente, l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;

di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al **Controllo della Regolarità Amministrativa** in attuazione delle direttive per l'applicazione del Regolamento interno approvato con deliberazione di G.P. n. 229 del 29/05/2009;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Dott. Massimo Baronciani e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

### **ALLEGATO "A" alla Determinazione Dirigenziale n. 2810 del 29/11/2012**

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

##### Visti:

- l'**istanza** presentata dalla Ditta SAMECO di Tavullia (PU), in data **22 ottobre 2012 (ns. prot. n. 007295 del 23 ottobre 2012)**, avente ad oggetto "*Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 152/2006 e smi – Articolo 213 del Decreto Legislativo n. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale*";

- la precedente **richiesta** inviata dalla Ditta SAMECO di Tavullia (PU), in data **8 agosto 2012 (ns. prot. n. 0057836 del 21 agosto 2012)**, avente ad oggetto: "*Determinazione n. 1717 del 10 luglio 2012 provincia di Pesaro e Urbino. Errata corrige ditta SAMECO s.r.l.*", mediante la quale si chiedevano specifiche variazioni formali *ad integrazione della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1717 del 10.07.2012: a) sostituzione delle previste 4 celle con una cella unica; b) stoccaggio dei rifiuti sanitari infetti esterno alla cella; c) introduzione nel Rapporto istruttorio Integrato della durata temporale di giorni 10 (dieci) dei rifiuti sanitari a rischio infettivo; d) eliminazione della tabella a pag. 25 del Rapporto*

## Determinazione n. 2810 del 29.11.2012

*Istruttorio Integrato; e) modifica dell'ultima B.A.T. a pagina 37 del Rapporto Istruttorio Integrato).*

- l'avvenuto versamento degli oneri istruttori (Euro 700.00 – Tesoreria Banca dell'Adriatico);

### **Considerato,**

- che le modifiche non sostanziali proposte consistono: **a) nell'eliminazione della parete divisoria collocata tra l'area di stoccaggio rifiuti e l'area di stoccaggio imballaggi; b) nell'apposizione di nuovi contenitori al fine di rendere più agevoli le modalità di gestione dell'impianto, di approvvigionamento nonché di carico e scarico dei camion; c) nell'eliminazione del precedente serbatoio di accumulo a suo tempo adibito al contenimento dei liquidi raccolti dalla pavimentazione con la sostituzione di apposita vasca di contenimento mobile, opportunamente dimensionata;**

- che le vasche di raccolta per 2 (due) cisterne cubiche sovrapposte risultano ospitate all'interno di una vasca antisversamento avente volume pari a 1000 (mille ) litri ai fini del contenimento in sicurezza;

- che la suddetta vasca antisversamento fornita da ditta specializzata risulta a sua volta descritta nell'allegato tecnico alla presente Determinazione;

- che le suddette modifiche si configurano come “non sostanziali” in quanto non comportano “effetti negativi e significativi sull'ambiente”. In particolare con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (articolo 5 c. 1 – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

- che dall'esame della documentazione progettuale si evince che le variazioni introdotte non comportano alcun tipo di impatto sulle matrici ambientali e territoriali di riferimento, costituendo, di converso, azioni tese al miglioramento del ciclo gestionale effettuato all'interno dell'impianto;

- che la richiesta delle integrazioni e modificazioni minimali prese in esame con l'ulteriore **richiesta** inviata dalla Ditta SAMECO di Tavullia (PU), l'**8 agosto 2012 (ns. prot. n. 0057836 del 21 agosto 2012)**, si sono tradotte nelle seguenti variazioni formali, le quali, accolte nella presente Determinazione, risulteranno pienamente assorbite nell'*Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1717 del 10.07.2012*, in concomitanza con il rinnovo di quest'ultima:

**a) sostituzione delle previste 4 celle con una cella unica da 240 mc;**

**b) completamento tabella pagina 10 con l'indicazione del possibile stoccaggio dei rifiuti sanitari infetti esterno alla cella, conformemente ai tempi previsti dalla normativa di settore;**

**c) introduzione nel Rapporto istruttorio Integrato della durata temporale dello stoccaggio sino a giorni 10 (dieci), dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;**

**Determinazione n. 2810 del 29.11.2012**

- d) eliminazione della tabella a pag. 25 del Rapporto Istruttorio Integrato, in quanto non congruo con i quantitativi autorizzati;*
- e) modifica dell'ultima B.A.T. a pagina 37 del Rapporto Istruttorio Integrato, relativamente alla possibilità di stoccare i rifiuti infiammabili, insieme ai solventi ed i liquidi infiammabili, conformemente alle previsioni progetto dei Vigili del Fuoco;*

- Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

**PROPONE**

**1) di autorizzare le seguenti specifiche modifiche non sostanziali comportanti l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (rilasciata mediante Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10.07.2012 di cui all'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06 ed alla DGRM n. 1547/2009):** **1)** *eliminazione parete divisoria interna al capannone;* **2)** *apposizione di vasca di contenimento;*

**2) di autorizzare, inoltre le seguenti variazioni formali ad integrazione della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1717 del 10.07.2012:** **a)** *sostituzione delle previste 4 celle con una cella unica;* **b)** *stoccaggio dei rifiuti sanitari infetti esterno alla cella;* **c)** *introduzione nel Rapporto istruttorio Integrato della durata temporale di giorni 10 (dieci) per i rifiuti sanitari a rischio infettivo;* **d)** *eliminazione della tabella a pag. 25 del Rapporto Istruttorio Integrato;* **e)** *modifica dell'ultima B.A.T. a pagina 37 del Rapporto Istruttorio Integrato, a favore della Ditta:*

Ragione Sociale: **SAMECO S.r.L.**

P.IVA/CF: **.01421790419**

Sede legale e amministrativa: **Via Pirano, 10/G TAVULLIA (PU)**

Sede impianto: **Via Pantanelli 29-31 –33-35-37-39-41 MONTELABBATE (PU);**

**2) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;**

3) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

4) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

---

**ALLEGATO "B" alla Determinazione Dirigenziale n. 2810 del 29/11/2012**

## **ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA**

### **ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI**

DOCUMENTO 1. **Istanza** avente ad oggetto: Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. – Articolo 213 del Decreto Legislativo n. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale.

DOCUMENTO 2. **Relazione modifiche proposte** (*premessa; modifiche proposte; carattere di non sostanzialità della modifica; valutazione dei potenziali impatti derivanti dalla modifica*).

DOCUMENTO 3. **Indicazioni tecniche** aventi ad oggetto "Vasche di raccolta per n. 2 cisterne cubiche sovrapposte da litri 1000";

DOCUMENTO 4. **Corredo fotografico**

DOCUMENTO 5. Attestato di versamento **Oneri istruttori**– importo: 700,00).

### **ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI**

- 1. Rappresentazione grafica** costituita da: *vista frontale, vista laterale e pianta della vasca di raccolta per n. 02 cisterne da 100 lt.*
- 2. Tavola 05. Planimetria complessiva generale.**